

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 26 luglio 1966

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nel Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1966, n. 558.

Istituzione della promozione straordinaria per « benemerite di servizio » per i sottufficiali e per i militari di truppa della guardia di finanza Pag. 3750

LEGGE 13 luglio 1966, n. 559.

Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 3751

LEGGE 15 luglio 1966, n. 560.

Concessione dei contributi in favore di Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica nel campo delle poste e delle telecomunicazioni Pag. 3755

LEGGE 15 luglio 1966, n. 561.

Modifica dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Pag. 3755

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1966, n. 562.

Scioglimento del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Consorzio cooperativistico di Capitanata », con sede in Foggia Pag. 3756

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. 563.

Approvazione del cambio di denominazione della « Associazione Femminile Medico-Missionaria », con sede in Roma, con quella di « Associazione Sanitaria Internazionale ». Pag. 3756

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. 564.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Piccola Casa Federico Ozanam », con sede in Como Pag. 3756

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. 565.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione temporanea della Parrocchia di San Giovanni Battista, in Acquafondata, con la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, in Vitlicuso (Frosinone) Pag. 3756

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. 566.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero delle Cappuccine », con sede in Ravenna Pag. 3756

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro Pag. 3757

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli Pag. 3757

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Declassificazione da provinciali a comunali di due tratti di strade in provincia di Vicenza Pag. 3757

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia Pag. 3758

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1966.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso Pag. 3758

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato della Repubblica: Inchiesta parlamentare sulla attività e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Pag. 3758

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare un legato Pag. 3759

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la devoluzione del patrimonio netto della Fondazione « Giuseppe Virgilio », con sede in Potenza Pag. 3759

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di trentotto società cooperative di varie Provincie. Pag. 3759

Ministero del tesoro:

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico. Pag. 3760

Esito di ricorsi Pag. 3760

Media dei cambi e dei titoli Pag. 3760

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 3761

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea Pag. 3761

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea. Pag. 3761

Esito di ricorsi Pag. 3761

Ministero delle finanze: Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 4 aprile 1966 al 10 aprile 1966 Pag. 3761

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso per esami a quarantanove posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione Pag. 3765

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1° classe vacante nel comune di Monza (Milano) Pag. 3770

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, specializzazioni in chimica agraria e in tecnica del freddo Pag. 3771

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964 Pag. 3771

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a sessantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964 Pag. 3771

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 5 novembre 1963 Pag. 3771

Ufficio medico provinciale di Vercelli: Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Biella Pag. 3771

Ufficio veterinario provinciale di Grosseto: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto Pag. 3772

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1966, n. 558.

Istituzione della promozione straordinaria per « benemeritenze di servizio » per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Può essere conferita la promozione straordinaria per benemeritenze di servizio ai sottufficiali della Guardia di finanza ed ai finanzieri che abbiano partecipato ad operazioni di servizio di eccezionale rilievo dimostrando, nel portarle a compimento, qualità militari e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.

Può essere conferita la nomina al grado di vicebrigadiere per benemeritenze di servizio agli appuntati della Guardia di finanza per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

Art. 2.

La proposta di promozione straordinaria per benemeritenze di servizio nei confronti dei sottufficiali e dei finanzieri o di nomina a vicebrigadiere nei confronti degli appuntati è formulata dal comandante di Corpo da cui il sottufficiale o il militare di truppa gerarchicamente dipende ed è corredata del parere delle ulteriori autorità gerarchiche.

Sulla proposta di promozione straordinaria formulata nei confronti dei sottufficiali e sulla proposta di nomina a vicebrigadiere formulata nei confronti degli appuntati decide il Ministro per le finanze, previo parere favorevole, espresso ad unanimità di voti, della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata dal comandante generale, che la presiede, e dal comandante in seconda della Guardia di finanza.

Sulla proposta di promozione straordinaria formulata nei confronti dei finanzieri decide il comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 3.

Il sottufficiale o il finanziere riconosciuto meritevole della promozione straordinaria per benemeritenze di servizio e l'appuntato riconosciuto meritevole della nomina a vicebrigadiere per benemeritenze di servizio, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che determinò la proposta.

Per la formulazione delle proposte di cui al precedente articolo 2 e per la conseguente promozione o nomina si prescindono dai requisiti relativi all'anzianità di grado, ai periodi di comando o di servizio e dalla esistenza di vacanza nell'organico del ruolo del grado superiore. Le eventuali eccedenze sono assorbite al formarsi della prima vacanza.

Art. 4.

Il sottufficiale non può essere proposto per la promozione straordinaria per benemerienze di servizio se ha già conseguito altra promozione per lo stesso titolo, anche se nel grado di finanziere o la nomina a vicebrigadiere per benemerienze di servizio.

L'appuntato non può essere proposto per la nomina a vicebrigadiere per benemerienze di servizio se ha già conseguito nel grado di finanziere la promozione straordinaria per benemerienze di servizio.

Art. 5.

La presente legge non si applica per i fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *ii* Guardasigilli: REALE

LEGGE 13 luglio 1966, n. 559.

Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato.

L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione della *Gazzetta Ufficiale* e della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica* — salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse — nonché alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

Provvede, inoltre, alla edizione ed alla vendita delle opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, che presentino importanza e interesse nazionale e che siano autorizzate dal

Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione, sentita la Giunta d'arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.

L'Istituto gestisce le industrie cartarie che abbia in attività all'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto può vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, in materia grafica.

Art. 3.

In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunità, a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla *Gazzetta Ufficiale*, alla *Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica* e alla stampa delle carte-valori.

Art. 4.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori.

Nulla è innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione dei biglietti di banca commessi all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Nulla è, altresì, innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.

Art. 5.

Le Amministrazioni statali presentano annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di forniture di carattere ordinario e, tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.

Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce il fabbisogno delle varie Amministrazioni statali sulla base delle loro esigenze, dispone le variazioni da apportarsi nel corso dell'anno e decide in ordine ai fabbisogni di carattere straordinario.

Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, nè è dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.

Il Provveditorato generale dello Stato invigila sulle produzioni e consegne.

Art. 6.

Le somme stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere ordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato sono versate, a titolo di anticipazione, all'Istituto medesimo in quattro rate trimestrali.

In relazione alla effettiva entità delle forniture, e sulla base degli appositi rendiconti presentati al Provveditorato generale, vengono effettuate le operazioni di conguaglio.

Ai rendiconti debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonché gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate con la indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare l'eccedenza all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Le somme stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere straordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato, sono versate per intero all'Istituto medesimo a titolo di anticipazione.

Le operazioni di conguaglio vengono effettuate secondo le norme del precedente articolo.

Art. 8.

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) il Collegio dei revisori.

Art. 9.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è composto del presidente e dei seguenti consiglieri che durano in carica un quadriennio e possono essere confermati:

- a) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
- b) un funzionario della Direzione generale del tesoro;
- c) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;
- d) un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- e) un funzionario del Ministero delle finanze;
- f) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;
- g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- h) tre membri particolarmente competenti in materie grafiche, cartarie o tecnico-amministrative che non gestiscono nè siano comunque interessati in aziende grafiche o cartarie;
- i) tre dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato — di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario — scelti dal Ministro per il tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro per il tesoro non può scegliere più di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In man-

canza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare consiglieri è effettuata direttamente dal Ministro per il tesoro.

Alla scadenza del quadriennio decadono anche i consiglieri nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

I funzionari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

Del Consiglio di amministrazione fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori, il Consiglio è integrato, a titolo consultivo, dal capo del Servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente dell'Istituto, dai consiglieri rappresentanti la Ragioneria generale dello Stato, la Direzione generale del tesoro, il Ministero dell'industria e commercio e da due consiglieri da scegliersi dal Consiglio di amministrazione, secondo le norme del regolamento, uno fra quelli di cui alla lettera h) e uno fra quelli di cui alla lettera i) del precedente articolo 10.

Quando occorra deliberare in materia di personale dell'Istituto, partecipano, a titolo consultivo, i restanti rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

Del Comitato esecutivo fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori il Comitato esecutivo è integrato, a titolo consultivo, dal capo del Servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 12.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Il Collegio è composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti. Il presidente e il suo supplente sono scelti tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di ispettore generale. Due membri, uno effettivo e uno supplente, sono scelti tra i funzionari in servizio al Provveditorato generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione; gli altri due membri, uno effettivo ed uno supplente, provvisti dei requisiti indicati dal regolamento, sono scelti, su terne appositamente indicate dai sindacati, tra il personale dell'Istituto.

Art. 13.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- b) impartisce le disposizioni necessarie per il funzionamento dei servizi;
- c) assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il direttore generale;

d) autorizza spese entro il limite di 10 milioni;
 e) entro lo stesso limite autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 e ne fissa le condizioni;

f) delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2, di costo complessivo non superiore a lire 5.000.000.

g) adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano del Comitato esecutivo.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il programma annuale di attività;
 b) delibera il bilancio consuntivo;
 c) delibera il regolamento di servizio degli uffici, dell'officina carte-valori e delle altre officine e stabilimenti;

d) delibera il regolamento del personale, sentiti i sindacati;

e) delibera l'assunzione, la nomina e la promozione del personale dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

f) autorizza le spese di importo superiore ai 50 milioni;

g) autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 di importo superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

h) autorizza l'acquisto, l'alienazione e le permuta di beni immobili, l'accensione di mutui, la costituzione di ipoteche o di privilegi sui beni di proprietà;

i) delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma del successivo articolo 22.

l) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata superi i 10 milioni di lire;

m) delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo superiore a 15 milioni.

Le deliberazioni indicate alle lettere b), c), h) ed i) e la nomina del direttore dell'officina carte-valori sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il tesoro.

L'approvazione da parte del Ministro per il tesoro, del bilancio consuntivo, deve avvenire entro tre mesi dalla deliberazione di cui alla lettera b).

Art. 15.

Il Comitato esecutivo:

a) esprime il proprio parere sul programma annuale di attività e sul bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

b) esprime il proprio parere sul regolamento di servizio e sul regolamento del personale dell'Istituto;

c) delibera l'assunzione e la promozione del personale non dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

d) autorizza le spese d'importo non superiore ai 50 milioni;

e) autorizza le operazioni, previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2, di importo non superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

f) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata non superi i 10 milioni di lire;

g) autorizza la stampa delle pubblicazioni, di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2, di costo non superiore ai 15 milioni;

h) adotta in caso di urgenza e salvo ratifica i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta esclusione di quelli indicati alle lettere a), b), c) e h) del precedente articolo 14.

Art. 16.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni in conformità degli articoli dal 2403 al 2407 del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 17.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro a seguito di concorso pubblico indetto dal Consiglio di amministrazione, al quale può partecipare il personale dell'Istituto.

Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

b) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente;

c) dirige e coordina l'attività dei servizi dell'Istituto e predisponde, col direttore del servizio contabilità e riscontro, il bilancio dell'esercizio;

d) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento di servizio, i titoli di entrata e di spesa;

e) provvede all'assegnazione ed al trasferimento del personale non dirigente;

f) sottopone al presidente le relazioni per gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 18.

La determinazione dei prezzi delle forniture è effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, da una Commissione costituita presso il Provveditorato generale dello Stato, con decreto del Ministro per il tesoro, e composta:

1) dal Provveditore generale dello Stato o da un suo delegato, che la presiede;

2) dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato;

3) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato;

4) da uno dei membri previsti dalla lettera h) del precedente articolo 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato designato dal Provveditore generale.

Art. 19.

L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione ed a prestare all'Istituto stesso la consulenza legale.

Art. 20.

Il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie esistenti presso i Ministeri è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario.

E' in facoltà del Ministro per il tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione più economica e di migliorare l'efficienza dei servizi.

Alle forniture di carta per le necessità di tali tipografie provvederà l'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 21.

La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro sono autorizzati, anche in deroga alle loro norme istituzionali, a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato mutui destinati alla sostituzione, al rifacimento, all'ammmodernamento ed al potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature tecnico-produttive dell'Istituto medesimo.

Ai mutui di cui sopra sarà applicato il saggio vigente per i prestiti dell'amministrazione mutuante al momento della concessione.

Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato sono corredate dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base dei piani di spesa per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti.

L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni, con inizio non oltre il primo giorno dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente erogato aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.

Le annualità di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate, e la loro incidenza sulla gestione dell'Istituto dovrà essere tenuta presente dalla Commissione di cui all'articolo 18 nella determinazione dei prezzi delle forniture.

I crediti degli enti mutuanti sono assistiti dai privilegi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, applicabili anche alle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato allo Istituto mutuatario.

I mutui possono essere estinti in tutto o in parte mediante cessione all'ente mutuante dei fabbricati e dei terreni dell'Istituto Poligrafico dello Stato considerati dal primo comma del successivo articolo 22.

Alle operazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, numero 367.

Art. 22.

Il fondo di dotazione conferito dallo Stato al patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituito:

1) dagli impianti e dagli altri beni indicati al primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744;

2) dall'assegnazione disposta dall'articolo 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380;

3) dalla somministrazione prevista dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108;

4) dagli immobili indicati dalla legge 11 gennaio 1963, n. 98, e dal magazzino principale stampati di Stato sito in Roma, via Luigi Tosti, n. 70.

Gli immobili conferiti o, comunque, pervenuti all'Istituto e destinati alla sua attività istituzionale, possono essere alienati o permutati purchè sia assicurata la loro idonea e tempestiva sostituzione con altri immobili di proprietà dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le plusvalenze eventualmente realizzate dall'Istituto per effetto delle alienazioni o permutate poste in essere in base alle disposizioni del precedente comma sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'eventuale maggiore ricavo delle alienazioni degli anzidetti immobili, rispetto ai reinvestimenti considerati al secondo comma del presente articolo deve essere accantonato in un fondo di riserva speciale il cui utilizzo è consentito per l'acquisto di altri immobili o di impianti e macchinari da destinare alla attività istituzionale dell'Istituto e per l'integrazione di fondi obbligatori quando straordinarie esigenze della gestione lo richiedano.

Il regio decreto-legge 6 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

Gli interessi ed i canoni dovuti al Tesoro e al Demanio dello Stato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, numero 2744, e dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, sono, salvo le quote già versate, soppressi.

Art. 23.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro il conto consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio scaduto — comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico — accompagnato da una relazione sull'attività svolta, nonchè dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Gli utili netti dell'Istituto Poligrafico dello Stato, risultanti dal consuntivo annuale della gestione, dedotta la quota destinata alle riserve nella misura massima del 10 per cento e le quote di ammortamento degli impianti, delle macchine e degli immobili, dovranno essere versati per intero — entro tre mesi dall'approvazione del consuntivo — all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 24.

Entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di attuazione.

Entro il termine di sei mesi da tale emanazione, il Consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro:

1) il regolamento di servizio;

2) il regolamento del personale, il quale disciplinerà i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti, in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie, ed ai trattamenti integrativi aziendali.

Detto regolamento prevederà la graduale estensione, nel corso di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, al personale assunto dopo il giugno 1955, dei trattamenti aventi carattere di generalità attualmente fruiti dal personale assunto precedentemente a tale data. La maggiore spesa correlativa non potrà incidere, per ognuno dei due anni, sul bilancio dell'Istituto, per un importo superiore alla metà dell'onere complessivo.

Art. 25.

Fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti previsti dalla presente legge, potrà procedersi alla nomina dei rappresentanti del personale nel Comitato esecutivo e nel Collegio dei revisori prescindendo dalla disciplina che tali regolamenti daranno alla materia.

Art. 26.

Con il regolamento del personale sarà anche disciplinata l'attuale erogazione dell'assistenza sanitaria diretta dell'Istituto nei confronti dei propri dipendenti ed aventi diritto.

Art. 27.

I decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, sono abrogati.

I provvedimenti sinora adottati in applicazione dei decreti medesimi sono validi ad ogni effetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 luglio 1966, n. 560.

Concessione dei contributi in favore di Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in fa-

vore di Enti ed Istituti che svolgano attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà stanziata per lire 5 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e per lire 20 milioni in quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 217 (lire cinque milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi, ed al capitolo n. 211 (lire venti milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI —
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 luglio 1966, n. 561.

Modifica dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia è in facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilità del Fondo costituito a norma del precedente articolo».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI —
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 aprile 1966, n. 562.

Scioglimento del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Consorzio cooperativistico di Capitanata », con sede in Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 agosto 1947, con il quale fu costituito il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Consorzio cooperativistico di Capitanata », con sede in Foggia, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1965, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione del Consorzio suddetto ed il dott. Filippo Anelli fu nominato amministratore provvisorio, con il compito di provvedere nel termine di tre mesi alla regolarizzazione dell'Ente;

Viste le relazioni in data 30 aprile e 19 maggio 1965, con le quali il predetto amministratore provvisorio comunicava di non aver potuto espletare il suo mandato in quanto non è stato possibile rintracciare gli atti del Consorzio che non svolge da molti anni nessuna attività;

Considerato che il suddetto Consorzio non ha provveduto a rimettere i propri bilanci annuali né a prorogare la propria durata scaduta il 22 ottobre 1957;

Sentito in via d'urgenza il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 85 del regolamento per le cooperative ed i loro consorzi ammessi ai pubblici appalti, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Consorzio cooperativistico di Capitanata », con sede in Foggia, è sciolto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1966

SARAGAT

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 marzo 1966, n. 563.

Approvazione del cambio di denominazione della « Associazione Femminile Medico-Missionaria », con sede in Roma, con quella di « Associazione Sanitaria Internazionale ».

N. 563. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene approvato il cambio di denominazione della « Associazione Femminile Medico-Missionaria », con sede in Roma, con quella di « Associazione Sanitaria Internazionale » e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 maggio 1966, n. 564.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Piccola Casa Federico Ozanam », con sede in Como.

N. 564. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, l'Associazione « Piccola Casa Federico Ozanam », con sede in Como, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'Associazione stessa viene altresì autorizzata ad accettare un lascito disposto dalla defunta signora Margherita Casletti vedova Campari con testamento olografo in data 26 ottobre 1958.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 giugno 1966, n. 565.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione temporanea della Parrocchia di San Giovanni Battista, in Acquafondata, con la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, in Viticuso (Frosinone).

N. 565. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Isernia e Venafro in data 1° gennaio 1966, relativo alla unione temporanea « aequae principalis » della Parrocchia di San Giovanni Battista, in Acquafondata, con la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, in Viticuso (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 giugno 1966, n. 566.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero delle Cappuccine », con sede in Ravenna.

N. 566. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero delle Cappuccine », con sede in Ravenna, e viene autorizzato ad accettare una donazione consistente in un complesso immobiliare costituito da fabbricati siti in Ravenna e valutato lire 190.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1964 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Pesaro presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Pagnanelli dott. Gino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Biagioli rag. Alfeo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Feo ing. Pasqualino, rappresentante del Genio civile;

Lazzari Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Occhialini dott. Guido, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Monaldi Pino, Biettini Enrico, Bonetti Otello, Tinti Alfio, Godi Otello, Battistelli Antonio e Sacchi Luciano, rappresentanti dei lavoratori;

Gaudenzi avv. Carlo, Ruggeri dott. Trittolemo, Mancini dott. Enzo e Filippini rag. Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Giavioli rag. Gualtiero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1966

Il Ministro: Bosco

(5856)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vercelli n. 2916, datata 10 marzo 1966, con la quale viene prospettata la

necessità di sostituire — perchè collocato a riposo — il geom. Norza Ratin Edoardo, membro della citata Commissione in rappresentanza dell'Ufficio del genio civile di Vercelli, con il geom. Rossi Angelo;

Decreta:

Articolo unico

Il geom. Rossi Angelo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli, quale rappresentante dell'Ufficio del genio civile, in sostituzione del geom. Norza Ratin Edoardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1966

p. Il Ministro: MARTONI

(5853)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Declassificazione da provinciali a comunali di due tratti di strade in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione n. 165, in data 7 settembre 1965 dell'Amministrazione provinciale di Vicenza concernente la declassificazione a comunale dei tronchi iniziali delle due strade provinciali n. 18 di « Ca' Balbi » - tratto Stanga-Bertesinella - confine con il comune di Torri di Quartesolo di km. 1+980 e n. 23 di « Cambugliano » tratto di via Cattano, dall'incrocio con viale Crispi all'incrocio con la nuova circonvallazione per il raccordo tra la strada statale n. 11 e la strada statale n. 46, della lunghezza di km. 0+600;

Visto il voto n. 297, del 22 febbraio 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che i tratti anzidetti, venendo a trovarsi nel perimetro abitato della città di Vicenza a seguito dell'estendersi del centro urbano possono essere declassificati da provinciali e riclassificati comunali;

Ritenuto pertanto che i due tratti di strada in parola possono essere declassificati da provinciali e riclassificati comunali a termini degli articoli 7 e 12 della citata legge n. 126;

Decreta:

I seguenti tratti stradali:

1) Stanga-Bertesinella-confine con il comune di Torri di Quartesolo di km. 1 + 980 (appartenente alla strada provinciale « Ca' Balbi »);

2) via Cattano, dall'incrocio di viale Crispi all'incrocio con la nuova circonvallazione per il raccordo tra la strada statale n. 11 e la strada statale n. 46 di km. 0+600 (appartenente alla strada provinciale di « Gambugliano ») cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono riclassificati comunali, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

(5773)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964 relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia con un rappresentante dell'Ente di riforma fondiaria per la Puglia;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Decio Scardaccione è chiamato a far parte, quale rappresentante dell'Ente di riforma fondiaria per la Puglia, del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(5723)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1966.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreti ministeriali del 12 febbraio 1951, del 27 aprile 1954, del 13 gennaio 1955, del 22 gennaio 1958 e del 4 aprile 1962;

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 1957, con il quale il comm. Giorgio Serena venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Luigi Chierighin è nominato presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6071)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Inchiesta parlamentare sulla attività e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Attesto che il Senato della Repubblica, nella seduta del 21 luglio 1966, ha approvato la seguente proposta d'inchiesta parlamentare, d'iniziativa dei senatori Parri, Terracini, Schiavetti, Maccarrone, Brambilla, Roda, Spezzano, Albarello, Masciale e Fiore:

Inchiesta parlamentare sulla attività e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Art. 1.

E' istituita una Commissione senatoriale di inchiesta, a norma dell'articolo 115 del Regolamento, sulla situazione dell'INPS e sulle cause che hanno determinato i fatti discussi nelle sedute del Senato del 23 e 24 marzo 1966.

Art. 2.

La Commissione si avvarrà delle relazioni di inchiesta già acquisite agli atti parlamentari, nonché di ogni altro mezzo di accertamento, sia diretto che indiretto, che riterrà di utilizzare per l'espletamento dei suoi compiti.

Art. 3.

La Commissione è nominata dal Presidente del Senato su designazione dei Gruppi parlamentari.

Art. 4.

La Commissione riferirà al Senato sulle risultanze delle indagini e degli esami di cui all'articolo 1, proporrà le eventuali misure atte ad ovviare alle irregolarità riscontrate e darà le indicazioni che riterrà utili per la riorganizzazione dell'Istituto, e ciò senza pregiudizio dell'iniziativa governativa in materia.

Art. 5.

La Commissione presenterà la sua relazione al Senato entro il termine di sei mesi dalla sua nomina.

Art. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Il Presidente: MERZAGORA

(6084)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare un legato

Con decreto ministeriale n. 300.15/471 del 27 maggio 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dall'ing. Vittorio Valdani con testamento del 3 agosto 1963, pubblicato dal notaio Mario Hugo Conzi di Buenos Aires a favore della Federazione provinciale dell'O.N.M.I. di Milano.

Il legato è costituito da 15 mila azioni ordinarie ed al portatore della Compagnia Generale Fabril Financiera S. A., del valore di 100 pesos cadauna.

(5960)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la devoluzione del patrimonio netto della Fondazione «Giuseppe Virgilio», con sede in Potenza.

Con decreto ministeriale n. 300.15/681, del 14 maggio 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la devoluzione del patrimonio netto della Fondazione «Giuseppe Virgilio», con sede in Potenza, disposta con il decreto di estinzione del Presidente della Repubblica 21 giugno 1965, n. 1024.

(5962)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentotto società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1966, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa di lavoro «Anconetana fornaiaci», con sede in Ancona, costituita per rogito Franci in data 1° aprile 1949, repertorio 8536;

2) Società cooperativa edilizia «Castoro», con sede in Ancona, costituita per rogito Chiorrini in data 11 gennaio 1959, repertorio 31890;

3) Società cooperativa Produttori Avicoli Marchigiani «Co. Pr.A.M.» con sede in Ancona, costituita per rogito Costantini in data 13 aprile 1964, repertorio 32803;

4) Società cooperativa edilizia «Piave», con sede in Ancona, costituita per rogito Franci in data 1° aprile 1955, repertorio 22554;

5) Società cooperativa edilizia «Domus Picena», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Ferretti in data 21 novembre 1955, repertorio 2487/454;

6) Società cooperativa «Volere», con sede in Monteverde (Avellino), costituita per rogito Scarano in data 9 febbraio 1957, repertorio 1479;

7) Società cooperativa agricola «Alcide De Gasperi», con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Angerosa in data 11 maggio 1961, repertorio 3588;

8) Società cooperativa di lavoro «Trieste», con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Berloco in data 21 ottobre 1954;

9) Società cooperativa «Agricola Pugliese», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Vacca in data 14 marzo 1956;

10) Società cooperativa edilizia «Aurora», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Allegretti in data 9 gennaio 1961, repertorio 2033;

11) Società cooperativa «La Nuova Edilizia», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Donadio in data 3 febbraio 1957, repertorio 408;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro fra venditori ambulanti di tessuti «Immacolata Vergine», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Parisi in data 29 febbraio 1956, repertorio 39831;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro fra muratori manovali ed affini «Savoia», con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito Nitti in data 17 giugno 1954, repertorio 360;

14) Società cooperativa agricola trattoristi e meccanici Ente riforma «COTMER», con sede in Gravina di Puglia (Bari), costituita per rogito Digiesi in data 31 marzo 1960, repertorio 21082;

15) Società cooperativa «Commercio ambulanti tessuti - La Sociale», con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Rondino in data 28 luglio 1956, repertorio 7426/1649;

16) Società cooperativa edilizia «La Magistrale», con sede in Noicattaro (Bari), costituita per rogito Susca in data 16 marzo 1958, repertorio 8815;

17) Società cooperativa agricola «ACLI - Michele Morgese», con sede in Toritto (Bari), costituita per rogito Angerosa in data 31 marzo 1960, repertorio 2801;

18) Società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita», con sede in S. Croce di Magliano (Campobasso), costituita per rogito Cocco in data 21 novembre 1947, repertorio 1836;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro «La Solidarietà», con sede in S. Martino in Pensilis (Campobasso), costituita per rogito D'Ettore in data 20 febbraio 1947, repertorio 1434;

20) Società cooperativa mista «ACLI - Achille Grandi», con sede in Cassano Ionio (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 1° luglio 1961, repertorio 27743;

21) Società cooperativa edilizia «Achille Grandi», con sede in Cetraro (Cosenza), costituita per rogito Marzano in data 24 marzo 1963, repertorio 243;

22) Società cooperativa edilizia «Villa Tocci», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 3 giugno 1963, repertorio 31704;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro «S. Francesco di Paola», con sede in S. Demetrio Corone (Cosenza), costituita per rogito Mazzei in data 23 ottobre 1950, repertorio 4992;

24) Società cooperativa mista «ACLI - S. Lorenzo Martire», con sede in S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 24 luglio 1961, repertorio 27977;

25) Società cooperativa edilizia «ACLI - Giuseppe Fanini», con sede in Redipiano di S. Pietro in Guarano (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 3 luglio 1961, repertorio 27855;

26) Società cooperativa agricola «ACLI - S. Nicola», con sede in Terranova di Sibari (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 11 agosto 1961, repertorio 28054;

27) Società cooperativa «Autotrasporti Operai Scannabue S.A.C.O.S.», con sede in Scannabue di Palazzo Pignano (Cremona), costituita per rogito Di Stefano in data 23 gennaio 1955, repertorio 39/11;

28) Società cooperativa «Unione agricola», con sede in Dro-nero (Cuneo), costituita in data 18 dicembre 1923;

29) Società cooperativa «Armonie di Napoli», con sede in Napoli, costituita per rogito Bianchi in data 27 agosto 1958, repertorio 46856;

30) Società cooperativa di produzione e lavoro «Eletta», con sede in Napoli, costituita per rogito Rungi in data 17 luglio 1958, repertorio 1908;

31) Società cooperativa edilizia «Vera-Giusta-Libera», con sede in Napoli, costituita per rogito Collara in data 21 febbraio 1962, repertorio 15831;

32) Società cooperativa di pesca «S. Giuseppe», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Linares in data 4 giugno 1963, repertorio 13018;

33) Società cooperativa di produzione e lavoro «S. Sebastiano», con sede in Navelli (L'Aquila), costituita per rogito Fanti in data 22 maggio 1961, repertorio 41457;

34) Società cooperativa edilizia «Gizio», con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 6 marzo 1954, repertorio 4780;

35) Società cooperativa «Italia», con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 5 giugno 1955, repertorio 5658;

36) Società cooperativa edilizia «Magistrati», con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 19 novembre 1952, repertorio 3850;

37) Società cooperativa edilizia «La Speranza», con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 31 maggio 1954, repertorio 4964;

38) Società cooperativa edilizia «Aurora», con sede in Tor-rozza Coste (Pavia), costituita per rogito Trigilio in data 29 marzo 1963, repertorio 3952/2134.

(5908)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(2ª pubblicazione)

Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 333 Mod. 25-A D.P. — Data: 27 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Regazzi Maria fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 126.600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 luglio 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(5710)

MINISTERO DEL TESORO**Esito di ricorsi**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 174, è stato dichiarato inammissibile, perchè rivolto contro un provvedimento non definitivo, il ricorso straordinario proposto il 16 dicembre 1963 dal dott. Fontana Giovanni Cesare avverso la determinazione della Direzione provinciale del tesoro di Padova, di cui al foglio n. 9817 del 21 giugno 1963, con la quale è stato comunicato al ricorrente l'addebito di L. 128.340 per assegni in più percepiti nel periodo dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1961.

(6008)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 175, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto il 15 aprile 1965 dal sig. Di Venti Concetto avverso il provvedimento ministeriale n. 693425 in data 4 marzo 1965, confermativo di quello della Direzione provinciale del tesoro di Palermo, relativo alla negata corresponsione degli assegni accessori e della tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico.

(6009)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 25 luglio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	623,80	623,73	623,695	623,77	623,70	623,74	623,70	623,75	623,75	623,75
\$ Can.	580,52	580,55	580,30	580,70	579 —	581 —	580,53	580,30	580,60	580,50
Fr. Sv.	144,55	144,45	144,495	144,455	144,45	144,40	144,46125	144,50	144,49	144,45
Kr. D.	90,10	90,13	90,18	90,12	90,20	90,50	90,11	90,10	90,14	90,14
Kr. N.	87,20	87,22	87,24	87,21	87,20	87,20	87,175	87,20	87,22	87,22
Kr. Sv.	120,81	120,84	120,84	120,86	120,75	120,50	120,8125	120,80	120,83	120,80
Fol.	173,17	172,90	172,95	172,96	172,95	173,10	172,94	173,15	173,07	172,95
Fr. B.	12,55	12,57	12,56	12,57	12,5525	12,50	12,566	12,55	12,56	12,56
Franco francese	127,30	127,28	127,28	127,29	127,30	127,20	127,29	127,30	127,28	127,285
Lst.	1739,74	1740,70	1741 —	1740,80	1740,50	1739 —	1740,75	1739,50	1740,85	1740,80
Dm. occ.	156,40	156,35	156,37	156,37	156,30	156,40	156,35	156,40	156,35	156,35
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,175	24,1750	24,15	24,15	24,1715	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,70	21,71	21,70	21,7075	21,78	21,60	21,7125	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,425	10,4050	10,42	10,30	10,403	10,42	10,40	10,40

Media dei titoli del 25 luglio 1966

Rendita 5% 1935	103,05	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,25
Redimibile 3,50% 1934	100,25	» 5% (» 1° aprile 1969)	100,20
Id. 3,50% (Ricostruzione)	88,10	» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,425
Id. 5% (Ricostruzione)	96,85	» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,70
Id. 5% (Riforma fondiaria)	95,65	» 5% (» 1° aprile 1973)	100,30
Id. 5% (Città di Trieste)	96,075	» 5% (» 1° aprile 1974)	100,30
Id. 5% (Beni Esteri)	95,60	B. T. Poliennali 5% (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi medi del 25 luglio 1966**

1 Dollaro USA	623,735	1 Franco belga	12,568
1 Dollaro canadese	580,615	1 Franco francese	127,29
1 Franco svizzero	144,458	1 Lira sterlina	1740,775
1 Corona danese	90,115	1 Marco germanico	156,36
1 Corona norvegese	87,192	1 Scellino austriaco	24,173
1 Corona svedese	120,836	1 Escudo Port.	21,71
1 Fiorino olandese	172,95	1 Peseta Sp.	10,404

MINISTERO DELL'INTERNO**Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1966, il comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.366.429, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5991)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea**

Il dott. Francesco Foderaro, nato a Catanzaro il 15 maggio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli dall'Università di Roma il 16 aprile 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5968)

Il dott. Vincenzo Testoni, nato a Bologna il 5 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 1° settembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5971)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Duilio La Penna, nato a Sezze (Latina) il 22 luglio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Pavia il 26 febbraio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(5972)

Il dott. Massimo Gazzaniga, nato a Codevilla (Pavia) il 6 luglio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Pavia il 25 marzo 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(5973)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica Istruzione, foglio n. 98, è stato parzialmente accolto, limitatamente al secondo motivo, il ricorso straordinario prodotto in data 18 settembre 1963 dalla professoressa Francesca Fea Boscetti che impugna il decreto ministeriale 30 settembre 1962 (modificativo del precedente decreto ministeriale 30 settembre 1960) perchè col medesimo le è stata riconosciuta in sede di inquadramento dai ruoli dell'Istituto magistrale pareggiato di Saluzzo nei ruoli statali un'anzianità utile di 7 anni anzichè il servizio prestato per 15 anni, 11 mesi e 15 giorni, nel citato Istituto, fin da prima del suo pareggiamento; che impugna inoltre il sopracitato decreto perchè in via subordinata il servizio prestato presso l'Istituto magistrale di Saluzzo dal momento del suo pareggiamento (9 anni), le è stato riconosciuto solo per 7 anni in quanto i rimanenti 2 le sono stati considerati come periodo di straordinario.

(5958)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 4 aprile 1966 al 10 aprile 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

- Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4.
- Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (a) (b):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.425	2.244	zero	1.425	2.294	4.344
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	26.466	25.692	19.364	26.466	27.830	41.167

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02	(segue)	b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	7.359	10.646	3.816	7.359	6.682	15.108
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	9.403	9.044	3.016	9.403	10.517	19.902
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	9.853	9.079	2.751	9.853	11.217	23.042
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	10.393	9.121	2.433	10.393	12.057	26.810
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	10.663	9.142	2.274	10.663	12.477	28.694
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	10.933	9.163	2.115	10.933	12.897	30.578
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	12.103	9.254	1.426	12.103	14.717	38.742
	24	8. superiore al 43%	14.623	9.450	1.250	14.623	18.637	56.326
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	8.153	7.794	1.766	8.153	9.267	16.152
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	8.603	7.829	1.501	8.603	9.967	19.292
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	9.143	7.871	1.183	9.143	10.807	23.060
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	9.413	7.892	1.024	9.413	11.227	24.944
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	9.683	7.913	865	9.683	11.647	26.828
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	10.853	8.004	176	10.853	13.467	34.992
	35	7. superiore al 43%	13.373	8.200	zero	13.373	17.387	52.576
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (d)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	9.396	2.566	6.109	5.432	11.358
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	4.297	10.683	3.314	9.266	7.032	17.041
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	2.547	28.459
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	4.330	48.380
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	26.466	25.692	19.364	26.466	27.830	41.167
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (e):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	8.153 (f)	7.794 (f)	1.766 (f)	8.153 (f)	9.267 (f)	16.152 (f)

Numero		Denominazione delle merci	Importazione da					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67	IV. Gouda, Samsøe, Svezia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolo- ne, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Frie- se nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o uguale al 62% in peso della materia non grassa	4.311	14.977	zero	4.311	7.683 (c)	28.393
	45							
	47							
	51							
	42							
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint- Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi te- nore di acqua superiore al 62% e infe- riore o uguale al 68% in peso della ma- teria non grassa	598	6.782	zero	598	719 (c)	15.617
	01	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Évêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Froma- ge de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovo- ce E., aventi tenore in acqua superiore al 68% e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	19.692
	33							
	74							
	17	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	19.692
20								
23								
36								
13	F. formaggi fusi	3.185	12.022	2.913	4.258	7.613 (c)	29.389	
16								
17.02- -A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (a)	2.281	3.457	1.617	2.281	6.307	11.493

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(b) All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg. di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(c) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(d) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro A l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro B il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(e) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(f) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(g) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(h) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(i) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro B risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieproduct ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro B, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a quarantanove posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantanove posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trentotto-sessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di perito industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici, elettricisti o radiotecnici rilasciato dalla sezione industriale di un Istituto tecnico governativo o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dalla Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purché complessivamente non si superino i 40° anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la Finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a

detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allo allegato A) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a cancellario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della

autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione

nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

- 1) titolo di studio;
- 2) estratto dell'atto di nascita;
- 3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri;

- 1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
- 2) titolo di studio;
- 3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 6:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) certificato di godimento dei diritti politici;
- 3) certificato penale;
- 4) certificato medico;
- 5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-ter rilasciato, recondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonché i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonché le madri, le mogli e le sorelle vedove e nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

m) i profughi dal territorio di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dello Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

2) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le

Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Principi fondamentali di economia politica e di diritto commerciale con particolare riferimento alla produzione industriale.

Criteri per la determinazione dei costi di produzione negli stabilimenti di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione ed imposta erariale di consumo.

Parte seconda:

Nozioni di meccanica dei solidi, dei liquidi, dei gas.

Nozioni di termologia, di termodinamica, di elettrotecnica.

Nozioni sui motori termici, idraulici, elettrici, sui generatori di vapore.

Nozioni sulle centrali elettriche, sugli impianti di trasformazione, sulle linee di trasporto dell'energia elettrica e sulle misure elettriche.

Parte terza:

Nozioni fondamentali sugli impianti e sui processi di fabbricazione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e di prodotti soggetti ad imposta erariale di consumo.

Nozioni legislative sulla imposta di fabbricazione e sulle imposte erariali di consumo.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

L'esame orale è integrato da una prova di traduzione o dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione del periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene riservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1966
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 205

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso a quarantanove posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente

impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . .
Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . .

. . . il . . . 19 . . .

Firma . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . (6).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare e civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(4908)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Monza (Milano).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Monza;

Visto il decreto ministeriale in data 23 giugno 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

B' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Monza nell'ordine appresso indicato:

1. Succi-Cimentini dott. Flobert . . .	punti	93,08	su	132
2. Del Bene dott. Giovanni . . .	»	92,09	»	»
3. Di Simine dott. Eugenio . . .	»	90,23	»	»
4. Giambitto dott. Giuseppe . . .	»	89,77	»	»
5. Bonasia dott. Michele . . .	»	86,54	»	»
6. Gaetti dott. Giuseppe . . .	»	86,25	»	»
7. Di Conza dott. Beniamino . . .	»	83,55	»	»
8. Pasqualis dott. Marcello . . .	»	83,42	»	»
9. Eydoux dott. Ermanno . . .	»	80,83	»	»
10. Felosi dott. Luigi . . .	»	75,68	»	»
11. Conte dott. Egidio . . .	»	75,02	»	»
12. Ferri dott. Pasquale . . .	»	70,18	»	»
13. Schinco dott. Emilio . . .	»	69,64	»	»
14. Camassa Gino . . .	»	69,02	»	»
15. Gaggeri dott. Ernesto . . .	»	68,33	»	»
16. Lauria dott. Giuseppe . . .	»	67,68	»	»
17. Vietto dott. Giovanni . . .	»	67,22	»	»
18. Di Pietrantonio Saverio . . .	»	63,18	»	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

(5863)

p. Il Ministro: GASPARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, specializzazioni in chimica agraria e in tecnica del freddo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1965, registro n. 20, foglio n. 86, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva degli sperimentatori, per le specializzazioni in chimica agraria ed in tecnica del freddo;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a tre posti di sperimentatore per le specializzazioni in chimica agraria ed in tecnica del freddo, indetto con il decreto ministeriale 25 novembre 1965, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Benvenuto dott. Domenico, consigliere di Stato.

Componenti:

Rotini prof. Orfeo Turno, ordinario di chimica agraria nell'Università di Pisa;

Procopio prof. Mario, libero docente di industrie agrarie nell'Università di Roma;

Lalatta prof. Pietro, direttore straordinario;

Tombesi prof. Luciano, sperimentatore capo.

Segretario:

Gnocchini dott. Rolando, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, presunti rispettivamente in L. 500.000 ed in L. 350.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1966
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 194

(5981)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 20 del 19 maggio 1966 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1966, registro n. 3, foglio n. 149, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

(5864)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a sessantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 20 del 19 maggio 1966 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1966, registro n. 16, foglio n. 228, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a sessantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

(5865)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 5 novembre 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 20 del 19 maggio 1966 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1966, registro n. 30, foglio n. 2, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 3 novembre 1963.

(5866)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Biella.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8484 in data 27 settembre 1965, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Biella, bandito con decreto n. 7380 in data 10 marzo 1965;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del presidente dott. Domenico Zotta, perchè impossibilitato per motivi di salute, nonchè del segretario rag. Giuseppe Campolieti, perchè trasferito in altra sede;

Visto il telegramma del Ministero della sanità n. 300.XIII.89/12011 in data 12 luglio 1966 relativo alla nuova designazione del presidente e del segretario di detta Commissione;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) L'ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, dott. Francesco Serra, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Biella, di cui al proprio decreto n. 8484 in data 27 settembre 1965, e in sostituzione del dott. Domenico Zotta;

2) il dott. Romano Di Giacomo, consigliere di 2^a classe del Ministero della sanità, è nominato segretario di detta Commissione, in sostituzione del rag. Giuseppe Campolieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio ed a quello del Comune interessato.

Vercelli, addì 13 luglio 1966

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(5917)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2682 del 10 maggio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1964;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 481 in data 7 febbraio 1966;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 298, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

1. Nisticò Francesco	punti 64,082
2. Mambrini Ivan	» 60,811
3. Tacconi Rio	» 55,715
4. Naccari Stefano Antonio	» 53,542
5. Marconcini Alberto	» 52,115
6. Zangari Renato	» 51,448
7. Tarquini Luciano	» 50,500
8. Ramazzotti Franco	» 49,837
9. Del Francia Franco	» 49,500
10. Bianchi Serafino	» 46,346
11. Fanfoni Giovan Battista	» 42,575
12. Franco Mario	» 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 4 luglio 1966

Il veterinario provinciale: GHILARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2609 in data odierna con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1964;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Nisticò Francesco, condotta unico del comune di Magliano in Toscana;

2) Mambrini Ivan, condotta consorziale tra i comuni di Roccalbegna e Semproniano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 4 luglio 1966

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(5818)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*